

BGE 31 II 253

Bundesgericht (BGE), 1905-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_31_II_253

FR: ATF 31 II 253

IT: DTF 31 II 253

Volltext

252 Civilrechtspflege. oilbet, oeftel;t im borliegenben ljaU in Der .!tör"erberre~ung. ~iefe .!tör"erber!e~ung ift aUerbingß aufgefügt morben in einem lRetuf~ l)cmbef, oei 'oem etUe ?Bef(agten - mte aud) bel' .!trager - oeteiHgt II>aren, unb eß fönnte baljer fd)einen, aß 00 ber lRetufljanbe{ aß bie "gemeinfame ~anfung" im '5inne beß lUrt. 60 DIR auf3u~ faffen fei; barauß mürbe fid) betnn 'oie bom .!tläger geogene ljo{~ gerung ber '5oUbetrt)aft 'oer SJmtoef{aglen ?Brunner unb @enoffen ergeoen. IUUein im 'tlorfiegenben ljaUe ift bel' ~äter, ber 'oie ~er~ le~ullg oeigeorad)t l)at, ermittelt. ?illenn mm etud) bann, menn oei einer .!tör"erber!el\$ung (ober ~ötung) im lRaufljcmbel ber ~äter nid)t ermittelt merben fann, eine '5oUbarl)aft etUer iSetei~ ligten anauneljmen tft - mie bie~ ba\$?BlInbe~gerid)t in feinem Urteife 'tlOm 4. illobemoer 1899 in '5ad)en SJafliger gegen Sten unb @enoffen, IU. 6. XXV, 2. ~eU, '5. 817 ff., f~e3. '5.822 ff. @rro. 4 auiSge,,rod)en l)at -, fo l)at biefte ftrenge ~aftung niLtt ~la~ oll greifen bann, menn bel' ~äter oefannt ift. '.Denn biefte ftrenge SJaftung l)at gerabe bartn il}ren @runb, baB ber mirffid)e ~äter ber ~erleßung niLtt ermittelt merben fonnte, unb nun bie 5Berudeilung eineß einaiigen ober einiger ber ~eifnel)mer aum '5d)abenerfa~ offenoar ber @ered)tigt miberf:pred)en mürbe, mäl)~ renb bod) natürUd) ein '5d)abenerfal\$ani"ruLtt oeftel)t; eß \l.lrb eine 'lRittäterfd)aft unb @el)Hfenfd)aft "rafumiert. 3ft ber ~äter, ober flnb bie ~äter, ermltteH, fo faUt biefte ~rmägung fort; unb eß fann alßbann nid)t gefagt merben, baf; 'ocr lRcmfl)anbel in ber ?illeife aur Jrör:pcrbedeßung in urfad)lid)en Bufammen)ang ge~ orad)t merben fönnte, baß er niß bie gentelnfQme f Ltulbl)afte SJanblung \tuföufllffen l}J{ire. SJier ift 'tlieImef)r bie SJ\ftung nuf ben Url)eoer au oefd)rünfen; 'oie Übrigen ~eHnel)mer beiS tRauf: 9anbe(\$ erfd)einen, nur al~ foldje, mit ?Be&ng auf He fd)äbigenbe ~anbhtng meber aliS ;mittat er, nod) a[\$ @ef)ilfen. SDaß !tierte Urteil in '5ad)en ~äfliger rünt benn aud) biefen n:\U aUßbritctLid) offen (informazioni poco rassieuranti sulla solvibilita deI Ferrazzini, Ia Ditta Barbieri si rifiutava di eseguire il contratto alle eondizioni di pagamento piu sopra accennate, ed esigeva ehe il pagamento avvenisse a pronti contanti per tutta la merce eoII' 1 % di seonto. Con lettera 31 agosto 1893 Ferrazzini si dichiarava d'accordo con queste nuove eondizioni, domandava solo che prima Ji spedire Ia merce gli fosse rimesso un campione, a meno ehe la Ditta Barbieri fosse sicura ehe la merce non era avariata, e ehiedeva inoitre che gli fosse comunicato il norne dell' auto re delle informa- zioni sfavorevoli date sul suo eonto. All' arrivo della merce a Mendrisio, il eommittente rifiuta- vasi di prenderne eonsegn, dando nella sua lettera deI 6 settembre per motivi deI rifiuto, ehe non gli era stato tra- smesso prima un eampione; che non gli era stato eomuni- eato il norne dell' auto re delle informazioni e ehe, in luogo dei 200 quintali, emno stati spediti solo 160. Un aeordo fra le parti non essendo intervenuto,l'11 set- tembre 1893 il committente faeeva praticare UD sequestro sulla merce speditagli, in garanzia dell'indennizzo al quale pretendeva di aver diritto per eseeuzione difettosa deI eon- tratto, e iniziava in seguito eontro Ia speditrice un' azione davanti i tribunali ticinesi in rieonoscimento di 5000 fr. per danni materiali e morali.

Nel frattempo, certo Sebastiano Peechi, agente a nome della Ditta Barbieri, otteneva dopo diverse peripezie, il pro- scioglimento della merce sequestrata mediante cauzione di 4000 fr. e la rivendeva, un vagone a L. 30.75 al quintale, l'altro a uguale prezzo, ma con uno sconto di centesimi 42 al quintale a causa di avarie riscontrate. IV.

Obligationenrecht. No 39. NeHa causa intentata da Ferrazzini, la Ditta Barbieri rispondeva con una domanda riconvenzionale di 1878 fr. 70, da rifondersi dall'attore al convenuto per inesecuzione del contratto e per indebito sequestro, somma che veniva decomposta nelle poste seguenti: nolo di due vagoni dal 7 al 11 settembre. trasporto secondo fattura. nolo di due vagoni dal 12 al 21 settembre. viaggi a Milano e Mendrisio perdita sulla vendita della merce. per consultazioni e rappresentanze Fr. 24- • 304 70 • 180- » 50 - » 320- » 1000- Totale, Fr. 1878 70 Con sentenza in eiden tale di prima e seconda istanza la Ditta Barbieri non veniva ammessa a far valere la propria riconvenzionale nella causa sulla validità del sequestro, per cui la stessa dichiarava di rimettere ad altra sede l'azione per danni. La domanda Ferrazzini veniva poi decisa con sentenza 14 ottobre 1896, dal Tribunale di Mendrisio, nel senso del rigetto della pretesa e conseguentemente annullazione del sequestro. Un anno dopo, il 17/22 settembre 1897, il Ferrazzini domandava ed otteneva dal Tribunale di Mendrisio una moratoria, in seguito di che la Ditta Barbieri notificava un credito di 6599 fr. 70 da lei suddivisa nelle poste seguenti: a) per danni materiali causati dall'inesecuzione del contratto, come sopra . . b) per spese e competenze di patrocinio. » 1720- c) per spese della causa di concordato e relativa liquidazione . • 1000- d) per indennizzo danni morali e disturbi cagionati dal sequestro . » 2000- Fr. 6599 70 Malgrado l'opposizione Barbieri, il concordato veniva omologato dal Tribunale di Mendrisio il 21 febbraio 1898 e la pretesa Barbieri computata in 1800 fr., come aveva riconvenzionale sollevata nella causa sul sequestro. Nello stesso tempo 256 Civiltätspflege. il Tribunale fissava ai creditori insinuati, le cui pretese erano contestate, un termine di tre mesi dal momento in cui il concordato sarebbe divenuto definitivo, per far valere giudizialmente le loro ragioni. Questo giudizio veniva comunicato alla Ditta Barbieri il 26 febbraio 1898. Fu in seguito di questo decreto che gli attori introdussero contro Ferrazzini l'azione attuale domandando che venisse condannato a pagare loro 6599 fr. 70 per danni causati dall'inesecuzione del contratto 22/31 agosto 1893 e dal sequestro 11 settembre 1893. Le istanze cantonali non ammisero che in parte la domanda Barbieri, per l'importo di 600 fr. Esse dichiaravano la pretesa prescritta per ciò che concerne i danni derivanti dall'indebito sequestro, ossia per le poste b, c, ed anche sopra, indicate, e, quanto aveva posta di 1878 fr. 70, la riducevano in complesso a 600 fr., l'istanza superiore cantonale sulle considerazioni seguenti: « La posta di 24 fr. per spesa dal 7 al 12 settembre e » ammessa anche dal convenuto. Quella di 304 fr. per assegni » sulle lettere di vettura dei due vagoni, rappresentante i » noli e trasporti, in parte andò a carico dei compratori della » merce, Canova e Verga, di guisa che deve essere ridotta » alla sola parte che sarebbe andata a carico Barbieri. Am- » messa parimenti la posta di 50 fr. per viaggi da Milano e » Mendrisio. La perdita sulla vendita della merce appare » insignificante, sembrando attendibili le adduzioni delle » elusioni Ferrazzini a questo riguardo. La posta di consul- » tazioni e rappresentanze, ammessa solo per 150 fr., deve » essere aumentata almeno fino a compiere la somma di » franchi 600, stata confermata nel presente giudizio. » In diritto: 1. Interponendo appello al Tribunale federale, la Ditta Barbieri non ebbe a formulare delle conclusioni scritte precise, ma solo a dichiarare, che l'appello comprende, « tutte le domande libellarie e tutti i dispositivi del giudizio appellato. » Di fronte a questa formulazione generica, non sarebbe fuori di luogo di chiedersi se la dichiarazione di appello

possa IV. Obliterationenrecht. No 39. 257 ritenersi regolare, a tenore del disposto dell'articolo 67 della legge organica giudiziaria; ma, per quanta succinta, essa sembra indicare abbastanza chiaramente che l'appellante intende di riprendere davanti questa Corte le conclusioni da essa formulate davanti le istanze cantonali. Ora, una simile indicazione deve ritenersi sufficiente. 2. Nel merito la domanda degli attori ha un doppio carattere; quello di un'azione di indennizzo per inesecuzione di un contratto di compra-vendita, per ciò che concerne la posta della somma pretesa (articolo 110 CO), e quella di una domanda in risarcimento per sequestro infondato, a tenore dell'articolo 273 LEF. A quest'ultima domanda si riferiscono le poste b, c e d della pretesa Barbieri, ed è di fronte a queste poste che è stata sollevata l'eccezione di prescrizione, a proposito della quale è da osservare: a) L'obbligazione derivante dall'art. 273 LEF è una obbligazione, ex lege che sussiste indipendentemente dall'colpa del sequestrante. In caso di colpa o di dolo, potrà accoppiarsi a questa obbligazione ex lege un'altra obbligazione ex delicto, a sensi degli art. 50 e seg. CO, ma anche in tal caso la responsabilità derivante dall'infondatezza dell'arresto rimane una responsabilità ex lege, non ex delicto (ved. i giudicati del Tribunale federale nelle cause Keys e. Gonin, XIV, 629; Bareis C. Rooschütz, XIX, 442; Favre e. Santavicca XXII, 889; Caen e. Belz fils e Co, XXV, 98). Fin qui nessun dubbio. Più dubbia è invece la questione di prescrizione. La legge non determina esattamente entro quale epoca si preserva l'azione di cui all'art. 273. Le parti stesse sembrano però d'accordo per ammettere che la prescrizione applicabile è quella di un anno dell'art. 69, non quella di 10 anni dell'articolo 146 CO, e ragioni tanto d'ordine pratico che d'ordine giuridico militano difatti in favore di questa tesi. Come rileva a ragione Jaeger nel suo commentario, p. 488, nota 6, in fine: non è possibile di pretendere che il sequestrante lasci in garanzia della controparte, per un periodo di 10 anni la cauzione a cui può essere astretto in conformità dell'art. 273, come non è possibile, o almeno non sarebbe estremamente impraticabile, di lasciare indefinita per un periodo di 10 anni una questione di indennizzo, i cui elementi non sarebbero certamente più bene definibili dopo un certo lasso di tempo. A ciò si aggiunga che, quantunque di origine diversa l'obbligazione di cui all'art. 273 ha, coll'azione ex delicto, che l'accompagna il più delle volte, molti punti di contatto, e che sarebbe un vero fuor di luogo, nel caso di simultaneità di queste due azioni, di dover applicare per l'una la prescrizione annuale, per l'altra una prescrizione maggiore. In quest'ultimo senso si pronunciano anche la maggior parte degli autori (ved. oltre a Jaeger, già citato, Brüstlein, Archives, I, p. 122; Brüstlein e Rambert, commentario, art. 273, nota 6; Ott, Arrestverfahren, p. 109; in senso diverso invece Reichel nella IIa edizione del commentario Weber-Brüstlein). b) Ma, come fu già osservato, la controversia non verte sulla questione del periodo di prescrizione, ma sulla questione di sapere se apartire dall'annullazione del sequestro da parte del Tribunale distrettuale di Mendrisio, o più precisamente dal giorno in cui la relativa sentenza acquistò forza di cosa giudicata (30 ottobre 1896), fino alla introduzione della causa attuale (21 maggio 1898), la prescrizione si è stata sospesa o interrotta, e quindi l'azione iniziata in tempo utile da parte della Ditta Barbieri. L'appellante sostiene esservi stata sospensione o interruzione per più motivi: 1° per effetto della moratoria accordata al Ferrazzini, con sentenza 22 settembre 1897, dal Tribunale di Mendrisio; 2° per rinvenzione (del eredito avvenuta da parte Barbieri il 11 ottobre 1897); 3° che il termine di prescrizione sia stato in ogni caso prorogato in forza del giudizio di omologazione 21 febbraio 1898, fissante ai creditori, le cui pretese erano contestate, un termine di tre mesi per procedere giudizialmente. Ma né l'una né l'altra di queste tesi può essere accolta. L'art. 297 LEF dispone che «durante la moratoria non si può iniziare né

proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. » Ora la parola esecuzione deve essere intesa in senso stretto ed il divieto risultante da questo disposto non può IV.

Obligationenrecht. No 39. 2. estendersi in genere alle azioni giudiziali. Per conseguenza la moratoria non può esercitare di fronte a queste ultime un effetto interruttivo. Quanto all'insinuazione del credito avvenuta l'11 ottobre, gli articoli 154 e 157 CO ammettono bensì che un simile atto possa costituire un titolo di interruzione, ma secondo il tenore esplicito di questi articoli, l'insinuazione non interrompe il corso della prescrizione che quando la stessa ha luogo nella procedura di fallimento. In teoria e bensì stata vent'anni fa la questione se l'insinuazione nel concordato debba equipararsi all'insinuazione nel fallimento, ma l'affermativa proposta da alcuni scrittori (ved. Affolter nella Zeitschrift des bern. Jur.-Ver., XXV, p. 359), non sembra conciliabile col testo preciso degli articoli succitati. (In questo senso anche Hafner, commentario, art. 154, nota 1. S. e Rossel, Droit des obligations, p. 206). Del resto, anche ammettendosi che il decreto di moratoria abbia potuto esercitare un'influenza sul corso della prescrizione, risulterebbe dal testo stesso dell'art. 297 LEF che non si può in nessun caso trattare di interruzione, dando origine al decorso di un nuovo termine (ved. art. 157), ma solo di sospensione lasciando sussistere il termine di prescrizione già trascorso. Ora, il decreto di moratoria essendo stato intimato il 22 settembre 1897, e la sentenza di omologazione il 26 febbraio 1898, se si ammette, anche nel caso che si sia più favorevole all'appellante, che la sospensione si sia estesa durante tutto questo periodo (aumentato ancora di 10 giorni per la res giudicata), la prescrizione decorrente dal 31 ottobre 1896, sospesa il 22 settembre 1897, avrebbe ricominciato a decorrere l'8 marzo 1898 e si sarebbe verificata al più tardi il 16 aprile 1898, nel mentre la domanda dell'attrice non venne iniziata che il 21 maggio successivo. Dato poi che il termine fosse stato sospeso per effetto della moratoria, non è più possibile di parlare di interruzione mediante insinuazione del credito. Del pari non si può ammettere la tesi dell'appellante, secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe stato prorogato di 3 mesi in forza del giudizio di omologazione 21 febbraio 1898. Fissando ai creditori, le cui pretese erano contestate, un termine di 3 mesi per far valere le loro ragioni in giudizio, il Tribunale di Mendrisio non ha fatto che ottemperare al disposto dell'art. 310 LEF, il quale sanziona una simile misura nell'interesse del debitore, non dei creditori. L'assegnamento di questo termine non può avere quindi per conseguenza di prolungare in profitto dei creditori i termini legali di prescrizione, che non possono essere sospesi o interrotti che nei casi specialmente previsti per legge. I termini stessi sono di ordine pubblico, e ne spetta quindi al giudice di prolungarli od abbreviarli. Nel caso concreto nulla impediva all'istante di agire in giudizio prima del decorso dei 3 mesi.

3. L'azione della Ditta Barbieri deve quindi ritenersi prescritta in quanto è fondata sopra l'art. 273 LEF, il quale può avere per base un'obbligazione ex delicto, e resta quindi ad esaminare che la prima posta della pretesa, derivata dall'inosservanza del contratto, a tale riguardo è da osservare anzitutto che, in materia di responsabilità contrattuale, non può essere questione di danni morali. Il convenuto non è obbligato a risarcire che i danni materiali derivati dall'inosservanza del contratto, sia per perdita diretta, sia per guadagno non realizzato. Ora, questo danno non sembra giustificarsi in una somma maggiore a quella fissata dall'istanza cantonale. Due delle poste precisate nella domanda, vale a dire quelle relative al nolo dei vagoni (24 fr.) ed alle spese di viaggio (50 fr.), vengono eventualmente riconosciute dal convenuto. La posta di 320 fr. per perdita nella rivendita della merce non trova fondamento negli atti, i quali sembrano anzi indicare che se l'attrice non ha realizzato un leggero beneficio, la perdita è stata in ogni caso insignificante. La pretesa di 180 fr. per nolo di due

vagoni dal 12 al 21 settembre appare alquanto esagerata, e come deve ritenersi esagerata la domanda di 304 fr. 70 per spese di trasporto, e che, secondo i calcoli attendibili del convenuto, dovrebbe ridursi a 61 fr. 44. Quanto alle spese per consultazioni e rappresentanze, se l'evaluazione fattane dall'istanza inferiore-cantonale in 150 fr. appare in realtà alquanto deficiente. IV. Obligationenrecht. No 40. 261 questa posta non può essere aumentata di un importo maggiore di quello che occorre per raggiungere in complesso la somma di 600 fr., fissata come totalità d'indennizzi dall'istanza superiore. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione Barbieri è respinta e confermata quindi in tutti i punti la sentenza del Tribunale di Appello del cantone Ticino. 40. 261 vom 6. Mai 1905 in Sachen V. U. ; i f. € i j t f, faetr., ? m A t t l t . i 8 e r A t L, gegen C. f t t' & : ' i t., S t L, ? m. - f a c f L u . i 8 e r. - f a d L V e r ~ r a g ü b e r E i n r ä u m u n g d e s M o n o p o l s f ü r d e n V e r k a u f e i n e s b e - s t i m m t e n P r o d u k t e s a u f d e m G e b i e t e e i n e s s c h w e i z e r i s c h e n K a n t o n s. D a h i n f a l l e n d i e s e s V e r t r a g e s d u r c h d e n U m s t a n d, d a s s d e r d a s M o n o - p o l . . E i n r ä u m ~ n d e s e i n e r s e i t s d e n V e r t r a g m i t s e i n e m L i e f e r a n t e n a u f - g e l o s t u n d e t n e n n e u e n V e r t r a g m i t d e s s e n R e c h t s n a c h f o l g e r e i n g e - g a n g e n i s t ! A. ~ u r d) U r t e i l l) o m 16. W O l) e m o e r 1904 6 a t b e r m : ~ : p e n a t i o n . e < u n b J t a f i a t i o n ~ 90 f b e ~ S t a n t o n ~ f a e m (I. ~ o t e i f u n g), e r f a n n t : 1 ... 2. v e r S t l i i g e r i n i f t i l) r 8 l e d) t ~ o e g e l) r e n 3 u g e f ~ r o d) e n l t n o e . ß l) a t i l) r b e r \ B e f r a g t e b e m g e m ä 3 e i n e (S u m m e l,) o n 2001 ~ r. 30 ~ t ~ . 3 l t b q a l) f e n, f a m t 3 i n ~ b a l. l o n a u 5 % j e i t 1. S J. n a i 1903 u n b 1 ~ r. 50 ~ t ß. f a e t r e i u n g ß f o t e n. 0. v e r \ B e f r a g t e i f t m i t f e i n e r ? m i b e r f l a g e a b g e t t l i e f e n. B. @ e g e n b i e ß U r ! e i C i n f e i n e n a n g e g e b e n e n v i ~ : p o f i t i l. l e n l) a t h e r . i 8 e f (a g t e u n b ? m i b e r W i g e r r e d) t a e i t i g b i f . i 8 e r u f u n g a n b a ß \ B u n b e ß g e r i d) t e r W i r t m i t b e n ~ 16 ä n b e r u l t g ! 3 (I n t r i i g e n : 1. 11' ~ f e i b i e S t l ä g e r i n 2. . i 8 ! a j e r & ~ i e. m i t i ~ r e r a u f . i 8 e ~

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.